

VERBALE N. 1

COMUNE DI Senis

**PARERE IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE - PIANO DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE TRIENNIO 2023/2025**

Il Revisore,

- VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale, n. 2 del 23.01.2023 predisposta dall'Ufficio Ragioneria avente ad oggetto. :
"RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO 2023/2025 – DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI. “;
- VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n°118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; che ha modificato e integrato il predetto Decreto Lgs. n°267/2000;
- VISTO l'aggiornamento del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022/2024” approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 27.04.2022;
- VISTO l'art. 151, comma 1 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato – Città e delle Autonomie Locali;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 e pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, ad oggetto: “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali”;

- VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.303 del 29-12-2022, che all’Art.1, comma 775, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario N. 55 del 12/10/2022 ad oggetto: “Servizio di verifica e calcolo delle spese personale e capacità assunzionali anno 2023 con studio modalità di destinazione. Affidamento diretto ai sensi dell’;art.36 lett.a) decreto lgs.vo50/2016, alla ditta dasein srl di torino e impegno di spesa.”
- VISTO il calcolo effettuato dalla ditta Dasein Srl acquisito al Prot. dell’Ente con n. 4897 del 01/12/2022;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario N. 68 del 02/12/2022 di presa d’atto dei risultati della verifica e calcolo delle spese personale e capacità assunzionali anno 2023, elaborato dalla Ditta Dasein
- RICHIAMATI:
 - o l’art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
 - o l’art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
 - o l’art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- ATTESO che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche approvate con D.M. Dipartimento F.P. 08 maggio 2018;
- RICHIAMATO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
- VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;
- VISTO l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone: "3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";
- CONSIDERATO che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 pubblicato in GU n.297 del 30-11-2020, dispone: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";
- Il Comune di Senis per l'annualità 2018 risultava Ente capo convenzione per la convenzione di Segreteria, pertanto in attuazione al Decreto sopra citato si è proceduto all'esclusione, dal calcolo della spesa del personale 2018, dei rimborsi ricevuti dagli Enti convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;
- Il Comune di Senis per l'anno 2021 l'Ente risultava convenzionato con il Comune di Simaxis e pertanto, si è proceduto ad inserire, come spesa di personale ad integrazione del Macroaggregato 1.01, la quota rimborsata all'Ente Capo Convenzione.
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Senis appartiene alla fascia demografica inferiore ai 1.000 abitanti (popolazione al 1.1.2022: n. 421 abitanti);
- Rilevato che:
 - sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 29,50% (A);
 - sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 33,50% (B);
- VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2021, il valore della soglia percentuale applicabile al Senis è pari al 21,78%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. B);
- PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

- RILEVATO, quindi, che per l'anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale è pari a **€ 299.504,48**
- CONSIDERATO che, una volta verificato il rispetto della prima soglia si deve procedere ad applicare quanto disposto dall'art. 5 del DM 17.3.2020, per definire la spesa massima sostenibile rispetto al 2018 (spesa personale da rendiconto 2018 corrispondente a € € 214.389,45), calcolata sul valore percentuale definito dalla tabella 2 dell'art. 5 (per il Comune di Senis pari al 34,00% per l'anno 2023) per una spesa massima pari a € 287.281,86, come indicato nell'All. B;
- VISTO il prospetto: All. A): Calcolo delle capacità assunzionali
- DATO ATTO che il limite della media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 562 della L. 296/2006 è quantificata in €271.997,38, mentre per l'anno 2022 è calcolata per € €235.671,92 (stima effettuata sulla base dei pagamenti nel corso del 2022, al netto del costo delle assunzioni attuate in base al DM 17.3.2020, come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio;
- VISTO l'art. 33 del D.lgs 165/2001;
- RILEVATO, quindi, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in eccedenze né in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTI gli indirizzi per le esigenze di servizio per il triennio 2022/2024, individuati con la deliberazione G.C. n. 03 del 14/02/2022;
- VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26/09/2022 ad oggetto "Rilascio nulla osta preventivo all'Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 giuridico, Ing. Sara Vinci per mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D. Lgs 165/2000.";
- VISTA la nota prot. n.6515 del 24-11-2022 del Comune di Gergei, avente per oggetto "Procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato - Cessione contratto individuale",
- DATO ATTO che il Comune di Senis ha provveduto a trasmettere, con proprio Prot. n. 4801 del 25/11/2022, l'accordo di cessione del contratto

individuale di lavoro subordinato relativo all'Ing.Sara Vinci, sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale;

- VISTI i seguenti decreti sindacali:
- N. 7 del 02/11/2022 ad oggetto: "Organizzazione ufficio tecnico comunale periodo 01.11.2022-31.12.2022. Proroga contratto all'Ing. Atzori Emanuela e nomina responsabile area tecnica";
- N. 8 del 31/12/2022 ad oggetto: "Organizzazione ufficio tecnico comunale periodo 01.01.2023-31.12.2023. Proroga contratto all'Ing. Atzori Emanuela e nomina responsabile area tecnica.";
- ACCERTATO che nell'anno 2023 è necessario implementare i seguenti posti a tempo indeterminato, attualmente vacanti, da reclutare mediante concorso pubblico o utilizzo graduatoria ceduta da altro ente:
 - o Istruttore direttivo tecnico a 36 ore settimanali, Cat. D, Pos. Econ. D1
 - o Istruttore tecnico a 18 ore settimanali, Cat. C, Pos. Econ. C1
 - o Istruttore direttivo amministrativo a 36 ore settimanali, Cat. D, Pos. Econ. D1
 - o Operaio specializzato a 36 ore settimanali, Cat. B, Pos. Econ. B3;
- Visto il P.T.F.P. periodo 2023/2025 si evince il seguente fabbisogno:

Figura professionale	Cat.pos. giur.	Cat. Economica	Ore settimanali	Copertura/Vacar
Istruttore direttivo ass. sociale	D	D3	36	Coperto
Istruttore direttivo tecnico	D	D1	36	(coperto temporanea mediante art. 110 cc 1° del T.U.E.L.)
Istruttore direttivo contabile	D	D1	36	Coperto
Istruttore tecnico (T.Parziale 18 ore)	C	C1	18	Vacante
Istruttore amministrativo anagrafe/protocollo	C	C3	36	Coperto
Istruttore direttivo amministrativo	D	D1	36	Vacante
Operaio specializzato	B	B3	36	Vacante

- DATO ATTO che la capacità assunzionale a tempo determinato del Comune di Senis per il 2023 è pari alla somma di **€18.046,77**;
- ACCERTATO CHE:
 - o L'ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
 - o Il bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 è in fase di redazione;

- Il conto del bilancio 2021 è stato approvato con deliberazione della C.C. n. 18 del 07/06/2022 e il termine per l'approvazione del conto 2022 è il 30.04.2023;
- Non sussiste per questo Comune l'onere di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 perché occupa meno di 15 dipendenti;
- Sono rispettati il pareggio di bilancio e i termini di comunicazione; i limiti di spesa di cui alle altre sopraccitate norme come da prospetti dimostrativi inseriti nel P.T.F.P. in argomento;
- Le assunzioni di cui al presente piano risultano programmata nel rispetto dei limiti di spesa del personale come dai prospetti allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATI B e C);
- VERIFICATO CHE
 - questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
 - questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
 - il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
 - - la spesa rispetta il limite di contenimento previsto dall'art. 1 del comma 557 della L. 296/2006;
- Richiamato l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;
- Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Parere favorevole alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale
- piano dei fabbisogni del personale triennio 2023/2025 – determinazione dotazione organica - determinazione del limite di spesa per nuove assunzioni piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli

anni 2023-2025; richiamando integralmente le tabelle allegate alla richiamata delibera di Giunta oggetto di parere, in quanto rispettoso del principio di contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente.

Senis Oristano 27.01.2023

IL REVISORE DEI CONTI

(dott.ssa Paola Perseu)

Handwritten signature of Paola Perseu in black ink.